



*Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004561 A-4.20.11.4  
del 24/04/2017



**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL  
PARLAMENTO  
UFFICIO I

**AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

e. p.c.

**ALL'UFFICIO DI GABINETTO  
SEDE**

**OGGETTO:** A.S. 2085-A – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Si trasmette il testo dell'articolo unico emendativo degli articoli da 1 a 74 del disegno di legge A.S. 2085-A “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, corredato della relativa relazione tecnica, nell'eventualità venga posta la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO**  
*(Avv. Stefano Varone)*

## DISEGNO DI LEGGE 2085-A

### LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Gli articoli da 1 a 74 sono sostituiti dal seguente:**

#### ARTICOLO 1

**1.** La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

**2.** Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«**1.** Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

**1-bis.** Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

**1-ter.** Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

**3.** All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«**3-bis.** In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

**4.** All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

**5.** Ai commi **1-bis** e **1-ter** dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

**6.** Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«**Art. 132-bis.** -- (*Obblighi informativi degli intermediari*). -- **1.** Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

**2.** Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

**3.** L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma **3-bis**, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

**4.** Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

**Art. 132-ter.** -- (*Sconti obbligatori*). -- **1.** In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

**a)** nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

**b)** nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

**c)** nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai

limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6, è adottato dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne

assicura le necessarie forme di pubblicità.

**11.** Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

**12.** Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

**13.** All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

**14.** All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*ter.1.* Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

**15.** All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis.* In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inaffidabilità della prova testimoniale addotta.

3-*ter.* In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-*quater.* Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

**16.** L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6.

**17.** L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- (*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*). -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

**18.** La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

**19.** L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 2,3».

**20.** Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. -- (Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici). -- 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

**21.** Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

**22.** Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

**23.** All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei

dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

**24.** Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. -- (*Trasparenza delle procedure di risarcimento*). -- 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

**25.** All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

**26.** Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

**27.** I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

**28.** Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Obblighi di comunicazione*). -- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

**29.** I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 28, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**30.** Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

**31.** Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

**32.** Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

**33.** L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

**34.** Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

**35.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

**36.** Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

**37.** L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**38.** Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di FFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

**39.** Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni

gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

**40.** All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**41.** All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*«3-bis.* Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

*3-ter.* Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

*3-quater.* È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

**42.** All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

**43.** All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

**44.** All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

*«4-bis.* Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

*4-ter.* Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

**45.** È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**46.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

**47.** Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**48.** Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**49.** Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

**50.** Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

**51.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.

**52.** Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**53.** Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

**54.** Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**55.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

**56.** Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

**57.** All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

**58.** Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

**59.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

**60.** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

**61.** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

**62.** Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**63.** Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (Kwh).

**64.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

**65.** Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**66.** Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

**67.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

**68.** Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

**69.** Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

**70.** A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**71.** Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

**72.** Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

**73.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

**74.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

**75.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

**76.** Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**77.** Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

**78.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 76.

**79.** Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

**80.** Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

**81.** Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

**82.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.

**83.** L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

**84.** Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

**85.** Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-bis*) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

**86.** Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali

necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

*1-ter.* Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

**87.** Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

**88.** Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

**89.** Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**90.** All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

*3-ter.* Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

*3-quater.* Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

**91.** All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016».

**92.** All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

*5-ter.* L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adempie i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-*bis*».

**93.** All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad

esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

**2-ter.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-*bis*, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) il comma 3 è abrogato.

**94.** All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

**95.** Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

**96.** Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d), del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b), devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

**97.** All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

**98.** Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e per il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.

**99.** Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

**100.** Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**101.** Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

**102.** I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

**103.** Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

**104.** Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

**105.** Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**106.** In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

**107.** A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**108.** Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

**109.** Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

**110.** Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per

territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

**111.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110.

**112.** Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

**113.** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**114.** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspidi degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**115.** Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

**116.** Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

**117.** Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**118.** Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

**119.** Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**120.** Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**121.** All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui

all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

**122.** L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**123.** All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

**124.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

**125.** Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

**126.** A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**127.** A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

**128.** Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

**129.** All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

**130.** All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 a 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**131.** Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

**132.** La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

**133.** In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

**134.** Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

**135.** All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**136.** All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscrive all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

**137.** Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

**138.** Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

**139.** In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

**140.** Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

**141.** Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**142.** Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (*Esercizio della professione forense in forma societaria*).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

**143.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve recusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

**144.** Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143, segnalando le eventuali criticità e proponendo le

modifiche ritenute opportune.

**145.** Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

**146.** All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

**147.** All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

**148.** Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI**

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

**149.** In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali

attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

**150.** Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

**151.** All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

**152.** Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

**153.** Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**154.** L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

**155.** Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.

**156.** Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.

**157.** Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**158.** All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

e) il comma 4-bis è abrogato.

**159.** I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

**160.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

**161.** All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

**162.** All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

**163.** All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

**164.** All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

**165.** Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

**166.** Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

**167.** È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

**168.** Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato».

**169.** I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

**170.** I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

**171.** All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

**172.** Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-*bis*:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni a consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

**173.** All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

**174.** Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**175.** Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

**176.** Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

**177.** Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

**178.** Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

**179.** Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

**180.** Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

- c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;
- d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
- f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

**181.** Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

**182.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 181 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

**183.** Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi 180, 181 e 182 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**184.** All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
«3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

**185.** Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
- b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
- d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
- e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

**186.** Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**187.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

**188.** Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 185, 186 e 187 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**189.** Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

**190.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

**191.** Per le attività di cui ai commi da 189 a 193 è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**192.** Agli oneri derivanti dai commi da 189 a 193, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**193.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Commi	<p align="center"><b>RELAZIONE TECNICA AL MAXI-EMENDAMENTO ALL'A.S. 2085 – A – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA</b></p>
1	<p><i>(Finalità)</i></p> <p>Il comma descrive le finalità del provvedimento. La disposizione, volta ad individuare le finalità della legge, riveste natura ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
2-5	<p><i>(Obbligo a contrarre)</i></p> <p>L'articolo chiarisce alcuni aspetti legati all'obbligo a contrarre e interviene sulle sanzioni nel caso in cui tali obblighi vengano elusi. La disposizione reca modifiche all'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private in materia di obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione, disciplinando, altresì, il regime sanzionatorio connesso alla violazione od elusione del suddetto obbligo. In particolare, prevede l'incremento della sanzione irrogata dall'IVASS ai sensi dell'art. 314 del citato codice. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
6-11	<p><i>(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)</i></p> <p>L'articolo introduce il meccanismo di scontistica obbligatoria a favore degli assicurati che sottoscrivono alcune clausole antifrode (come l'installazione della black box). Il testo prevede, in particolare: a) obbligo per le assicurazioni di praticare sconti significativi in presenza di specifiche clausole antifrode; b) obbligo di sconti maggiorati nelle province con prezzi superiori alla media nazionale; c) vigilanza da parte dell'IVASS, anche tramite indagini a campione, sulla congruità degli sconti. L'emendamento introduce l'"Art. 132-ter" recante disciplina degli sconti obbligatori che le imprese assicurative sono tenute a praticare nei confronti dei propri assicurati al ricorrere di almeno una delle condizioni previste dalla norma tra cui l'ipotesi in cui vengano installati o siano già presenti nel veicolo dispositivi elettronici (c.d. scatole nere) in grado di registrare l'attività della vettura. La disposizione attribuisce all'IVASS, con proprio regolamento, il potere di definire criteri e modalità in base ai quali le imprese devono definire lo sconto da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio coperto dal contratto. L'IVASS, sulla scorta dei dati in suo possesso e di indagini statistiche, è tenuta a predisporre la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato e a provvedere al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale. L'Istituto accerta, altresì, attraverso verifiche periodiche a campione, anche in via ispettiva, che le imprese tengano effettivamente conto, ai fini della costituzione della tariffa e del calcolo del premio assicurativo, dei criteri definiti nel regolamento. Il mancato rispetto da parte dell'impresa dei predetti criteri nonché dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio assicurativo relativo al contratto in essere. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei dispositivi elettronici di cui l'assicurato acquista la titolarità sono a carico dell'impresa. L'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività previste in capo all'Istituto, rientrano nell'ambito dei propri compiti istituzionali e saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala, peraltro, che l'IVASS, non rientrando nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della P.A., non</p>

	<p>riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento a carico del bilancio dello Stato ma provvede a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
12-13	<p><i>(Trasparenza delle variazioni del premio)</i></p> <p>L'articolo introduce maggiori obblighi di trasparenza in relazione alle conseguenze della sottoscrizione di clausole bonus-malus. E' inoltre fatto divieto alle compagnie di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito in funzione della durata del rapporto contrattuale.</p> <p>La disposizione reca modifiche all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private al fine di garantire, nel sistema di tariffazione bonus malus, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
14	<p><i>(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)</i></p> <p>L'articolo introduce dei chiarimenti rispetto alla disciplina prevista dal D.lgs. 7 settembre 2005, n.209 in materia di attribuzione delle classi di merito ai famigliari dell'assicurato.</p> <p>La disposizione modifica la disciplina di cui all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe di merito e presentino le medesime caratteristiche di rischio.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
15	<p><i>(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)</i></p> <p>L'articolo introduce disposizioni volte a limitare comportamenti opportunistici e frodi in ambito assicurativo, limitando i termini entro i quali devono essere identificati i testimoni per i sinistri con soli danni alle cose e prevedendo la possibilità per le parti coinvolte di accedere alle banche dati dell' IVASS.</p> <p>L'articolo prevede misure volte a introdurre precisi vincoli decadenziali per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro e reca ulteriori strumenti processuali per far fronte alle frodi in materia assicurativa, in caso di sinistri con soli danni a cose. In particolare, viene previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo a quello previsto dalla norma, comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta, salvo che risulti comprovata in giudizio l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Si prevede inoltre un'apposita procedura per la segnalazione in Procura dei nominativi di testimoni ricorrenti già chiamati in più di 3 cause negli ultimi 5 anni. La segnalazione può essere fatta anche dalla parti che a tal fine sono legittimate a richiedere i dati all'IVASS. Tale richiesta di dati viene gestita dall'Istituto nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'archivio informatico antifrode e BDS.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
16	<p><i>(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)</i></p> <p>La disposizione attribuisce all'IVASS la verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati dei sinistri di cui all'art. 135 del CAP. All'esito delle verifiche periodiche dell'IVASS viene redatta apposita relazione le cui</p>

	<p>risultanze sono tenute in considerazione ai fini della determinazione della significatività degli sconti.</p> <p>Tale norma, che ha carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
17-19	<p><i>(Risarcimento del danno non patrimoniale)</i></p> <p>La disposizione riscrive gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private che disciplinano il risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente per le macrolesioni e per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. In particolare, si prevede la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni all'integrità psico-fisica delle persona coinvolta nei sinistri stradali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
20	<p><i>(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)</i></p> <p>La disposizione, introduce l'art. 145-bis al Codice delle assicurazioni private attribuendo pieno valore probatorio, nei giudizi civili, alle risultanze delle scatole nere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art.132-ter del citato codice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Prevede inoltre l'applicazione, nei confronti delle imprese di assicurazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento al regolamento IVASS sulla interoperabilità dei meccanismi elettronici.</p> <p>La norma non determina oneri per la finanza pubblica ed è anzi suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito derivanti dagli importi delle sanzioni applicate (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
21-23	<p><i>(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)</i></p> <p>La disposizione reca ulteriori misure per far fronte alle frodi in materia assicurativa. In particolare, integra l'art. 148 del CAP, estendendo i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazione di non presentare offerta di risarcimento. La disposizione integra, inoltre, l'art. 201 del Codice della strada dettando disposizioni in materia di accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi effettuato mediante dispositivi o apparecchiature omologate, prevedendo, tra l'altro, in assenza di copertura assicurativa obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 193 del Codice della strada per la circolazione senza assicurazione.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
24	<p><i>(Trasparenza delle procedure di risarcimento)</i></p> <p>La disposizione inserisce l'art.149-bis nel CAP che reca la disciplina delle modalità del risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi di cessione del credito. In particolare, prevede che in caso di cessione del credito la somma da corrispondere a titolo di rimborso per le spese di riparazione sia versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione autorizzata.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>

25	<p><i>(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)</i></p> <p>Il divieto di rinnovo tacito alla scadenza, già oggi vigente per l'assicurazione r. c. auto, viene esteso alle polizze assicurative dei rami danni di ogni tipologia. Inoltre, è previsto l'allineamento della durata delle assicurazioni per i rischi accessori alla polizza per l'assicurazione r. c. auto principale, disponendone la risoluzione.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
26	<p><i>(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)</i></p> <p>Si dispone che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La predetta previsione si applica alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative sono tenute a proporre la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
27-32	<p><i>(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)</i></p> <p>L'articolo introduce disposizioni di coordinamento in materia assicurativa relativamente a: attestazioni sullo stato del rischio, aumento dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere (tra cui autobus), obblighi di alimentazione delle banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", aumento del contributo che le imprese sono tenute a versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
33-37	<p><i>(Poteri dell'Ivass per l'applicazione delle norme introdotte)</i></p> <p>Le norme integrano i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS in merito all'osservanza delle norme introdotte con la presente legge, con specifico riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale.</p> <p>I commi 34 e 35 stabiliscono in particolare l'obbligo per le imprese di assicurazione di pubblicare nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. I medesimi dati devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet. In caso di inottemperanza è comminata l'irrogazione da parte del IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>I compiti di vigilanza e sanzionatori sono del tutto omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte; dalle nuove disposizioni non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica, giusta anche l'apposita clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 40.</p>
38 -39	<p><i>(Fondi pensione)</i></p>

	<p>Le nuove norme: introducono la possibilità di anticipo della prestazione pensionistica nel caso di cessazione dell'attività lavorativa e prevedono la convocazione di un tavolo di consultazione sulla riforma delle forme pensionistiche complementari.</p> <p>In particolare, il comma 38 dispone che gli accordi sulle modalità e la misura della contribuzione alle forme pensionistiche complementari possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. Inoltre è stabilito che le forme pensionistiche complementari possano prevedere, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, che le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.</p> <p>Con riguardo all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) viene stabilito che tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari (ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11).</p> <p>Tale disposizione riguarda sostanzialmente le modalità di erogazione dell'anticipo della pensione complementare, senza incidere sul regime fiscale della pensione complementare stessa, e quindi è senza effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>La previsione di cui al comma 39, in base alla quale – al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale – il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le linee guida ivi indicate, non comporta oneri, in quanto la partecipazione al tavolo deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Infine, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 39, è diretta a prevedere che, nell'ambito della revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, vengano definite le linee guida di riforma dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali (tra cui gli organi di amministrazione e controllo e organismo di sorveglianza), del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni.</p> <p>Anche tale modifica, che ha carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
40	<p><i>(Clausola di neutralità finanziaria)</i></p> <p>La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da 2 a 39 "nell'ambito delle risorse umane,</p>

	<p>finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente” essendo le attività ivi disciplinate inerenti alle funzioni istituzionalmente attribuite alle predette Amministrazioni a legislazione vigente.</p> <p>Quanto alle disposizioni che riguardano il settore assicurativo, fermo restando quanto segnalato a commento dei singoli articoli, va evidenziato che, nei casi in cui le disposizioni non risultano a carattere puramente ordinamentale, è prevista una limitata competenza in capo all’IVASS, nonché in capo al Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la pubblicazione dei dati. Ciò non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:</p> <p>a) l’IVASS non rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA e non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato, provvedendo a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento. Negli specifici casi in cui, poi, siano attribuite funzioni di controllo, monitoraggio e sanzione, le stesse sono riconducibili alle attività istituzionali già esercitate dall’Istituto stesso, ovvero dall’Antitrust, a invarianza di spese;</p> <p>b) la pubblicazione dei dati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, può essere effettuata nell’ambito della gestione ordinaria delle risorse web del dicastero, già destinate alla pubblicazione delle pagine online di sito internet</p>
41-44	<p><i>(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)</i></p> <p>La disposizione elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori dei servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche. In particolare, disciplina le spese dovute dall’utenza in caso di recesso o trasferimento ad altro operatore, commisurando tali spese al valore del contratto e ai costi reali sopportati per dismettere il cliente. Il comma 42 modifica il Codice delle comunicazioni circa i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato. Il comma 43 provvede a raddoppiare le sanzioni in caso di violazioni. Infine, il comma 44 dispone misure pro consumatore in caso di chiamate vocali a carattere commerciale da parte degli operatori e dei soggetti terzi.</p> <p>La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica. Peraltro la norma non amplifica i compiti svolti dall’Autorità di regolazione (AGCOM), che quindi può effettuare i controlli previsti dalla norma a risorse invariate.</p>
45-46	<p><i>(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)</i></p> <p>La disposizione prevede l’istituzione del Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. L’individuazione e l’iscrizione dei soggetti interessati presso il Registro è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, mentre la tenuta dello stesso è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a) n. 5 della legge n. 249 del 1997 ROC (registro operatori comunicazione). Tale registro si configura come mera estensione del ROC (registro operatori comunicazione), pertanto l’Autorità gestirà lo stesso con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
47	<p><i>(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)</i></p> <p>La norma è volta a semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore.</p>

	<p>La disposizione riveste carattere ordinamentale e non ha alcun impatto sulla finanza pubblica in quanto reca mere semplificazioni alle procedure di migrazione a carico degli operatori di settore senza impatti sull'attività dell'Amministrazione.</p>
48-54	<p><i>(Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)</i></p> <p>Al fine di promuovere la fruizione di servizi culturali e turistici, viene consentita agli istituti e luoghi di cultura la possibilità di utilizzare le modalità di bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.</p> <p>Premesso che gli eventuali costi di attivazione del servizio a carico degli enti e delle aziende del settore pubblico sono solo potenziali trattandosi di una mera facoltà prevista dalla legge, si rileva che gli stessi sarebbero più che compensati dall'aumento della domanda, considerando l'attuale sviluppo del mercato dei pagamenti mobili. Il possesso e l'uso di dispositivi di telefonia mobile evoluti, infatti, consente un accesso più semplice ed efficace ad alcune funzioni che permettono di abilitare il pagamento, garantendo un aumento della domanda e della fruibilità dei servizi. Si segnala, altresì, che a fronte di un modesto costo di investimento iniziale, la diffusione della modalità di pagamento elettronico comporterà nel breve termine un contenimento dei costi di produzione e di gestione del contante (basti pensare soltanto ai costi di stampa dei biglietti di ingresso). La norma prevede anche che l'utente che intenda effettuare micropagamenti ai fini culturali o turistici debba essere messo nelle condizioni di conoscere se il proprio credito telefonico sia sufficiente ad effettuare l'operazione di acquisto. Inoltre, viene esteso l'ambito di applicazione della norma alle erogazioni liberali destinate a determinate organizzazioni senza scopo di lucro, prevedendo i) un Decreto Ministeriale per disciplinarne le modalità ed i requisiti di accesso e fruizione del servizio e che ii) tali importi, che costituiscono erogazione liberale, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non sono detraibili né deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore. Detti interventi, volti ad incentivare l'effettuazione di erogazioni liberali in favore di ONLUS ed associazione di promozione sociale tramite credito telefonico, non comportano effetti dal punto di vista finanziario, dal momento che non modificano il vigente regime tributario relativo a tali fattispecie.</p>
55	<p><i>(Aggiornamento del registro delle opposizioni)</i></p> <p>La norma dispone l'aggiornamento del regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
56	<p><i>(L'ariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)</i></p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche.</p> <p>Ad essa non conseguono, pertanto, effetti finanziari.</p>
57	<p><i>(Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)</i></p> <p>L'articolo dispone modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi. Al riguardo, in merito al diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle</p>

	<p>pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, la norma in esame prevede che tale compenso sia riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori (e non è da essi rinunciabile né cedibile). L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.</p> <p>La disciplina attuale dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spettava fino ad oggi al produttore, il quale ripartiva il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
58-59	<p><i>(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)</i></p> <p>La disposizione sopprime l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane SPA (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Il comma 59 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM determini, sentito il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti per il rilascio delle licenze individuali per la fornitura dei servizi medesimi. Sotto il profilo finanziario si segnala che l'abolizione dell'esclusività del servizio affidato a Poste italiane sarà compensato con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.</p> <p>Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.</p> <p>Anche il differimento di tre mesi della cessazione dell'attribuzione in via esclusiva alla società Poste Italiane non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
60	<p><i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)</i></p> <p>Il comma 60 elimina il regime di "maggior tutela" nel settore del gas naturale abrogando dal 1° luglio 2019 la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Analogamente, anche il posticipo della data di cessazione del regime di maggior tutela non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
61	<p><i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)</i></p>

	<p>Il comma 61 elimina il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, abrogando da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, disciplinato dall’Autorità di settore, volto a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino temporaneamente senza fornitore una volta superato il regime di maggior tutela. Tale servizio si configura pertanto come servizio di ultima istanza, in coerenza con la disciplina europea in materia, e non riguarda le modalità di transizione al mercato libero per quei clienti che, alla data del 31 dicembre 2018, risulteranno ancora coperti dal regime di maggior tutela, i quali saranno invece “coperti” dal DM di cui ai commi 68-69.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Analogamente, anche il posticipo della data di cessazione del regime di maggior tutela non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
62-65	<p><i>(Confrontabilità delle offerte)</i></p> <p>Il comma 62 disciplina la procedura finalizzata a ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e garantirne la confrontabilità. L’Autorità di settore è chiamata a disporre la realizzazione e la gestione da parte del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas di cui all’art.1-bis del decreto legge n.105 del 2010 di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato <i>retail</i>. La funzione di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico istituito presso l’Autorità. Il comma 63 pone l’obbligo a carico degli operatori di inviare periodicamente all’Autorità e pubblicare contestualmente sul proprio sito internet almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc..</p> <p>Le modalità operative per la pubblicizzazione e confrontabilità delle offerte saranno definite dall’AEEGSI (comma 64) che, a tal fine, utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate.</p> <p>I commi 62-65 non comportano oneri a carico della finanza pubblica atteso che all’istituzione del Comitato si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che ai componenti dell’istituendo organismo non spetta alcun compenso e rimborso spese. Inoltre si rappresenta che la confrontabilità delle offerte è già attribuita all’Autorità sulla base della normativa vigente; si segnala che i miglioramenti nell’attività previsti dalla presente legge possono essere attuati a valere sulle risorse già disponibili (comma 65).</p>
66	<p><i>(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)</i></p> <p>La norma, ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica, prescrive all’AEEGSI di adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte, nonché per la realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>

67-71	<p><i>(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)</i></p> <p>I commi in oggetto disciplinano le modalità di superamento della maggior tutela. Il comma 67 prescrive all'AEEGSI di trasmettere al MiSE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma, un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas con particolare riguardo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Secondo quanto previsto dal comma 68, il MiSE, con proprio decreto, sentite l'AEEGSI e l'AGCM, sulla base dei dati contenuti nel rapporto, dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi; nel caso in cui l'obiettivo non sia stato raggiunto per uno dei due mercati di riferimento, il MiSE e l'AEEGSI, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, adottano i provvedimenti necessari al suo raggiungimento. Il comma 69 precisa che il citato DM prevede anche le modalità di cessazione della maggior tutela allo scopo di garantire l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali. Il comma 70 assegna all'AEEGSI il compito di fornire adeguata informazione ai clienti, a partire dal 1 gennaio 2018, secondo modalità definite con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma. Il comma 71 semplifica le procedure di switching. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data precedentemente prevista al comma 70 (1° gennaio 2017), ormai decorsa, dalla quale i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere l'adeguata informativa,</p>
72	<p><i>(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)</i></p> <p>La norma prevede che qualora uno o più obiettivi di cui ai commi 67-71, relativi alla cessazione del regime di maggior tutela per il mercato dell'energia elettrica e del gas, fossero raggiunti prima del 1 gennaio 2018, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MiSE.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data entro la quale il verificarsi di uno o più degli obiettivi disciplinati dalla norma in discorso ai commi da 67 a 71 determina in capo all'AEEGSI il compito di darne tempestiva comunicazione al MiSE. Tale slittamento dal 30 giugno 2017 al 1° gennaio 2018 appare coerente con la previsione che il DM sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai suindicati commi è adottato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
73-74	<p><i>(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)</i></p> <p>Il comma 73 pone l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a garanzia della pubblicazione e diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione nei settori di regolazione dell'Autorità, anche avvalendosi di Acquirente Unico Spa. Sul punto si segnala che la società Acquirente Unico già svolge, da alcuni anni, per il settore elettrico ed il gas, le attività in regime di avvalimento dell'Autorità e, segnatamente, lo Sportello per il consumatore di energia, il Servizio conciliazione clienti energia e il Monitoraggio del mercato retail. Pertanto, la prevista attività di pubblicazione e diffusione delle relative informazioni non ha impatto sui costi in quanto viene oggi svolta e rimborsata dalla Cassa conguaglio. Peraltro si segnala che il costo per la Cassa è coperto dalle tariffe e versato a titolo di rimborso all'Acquirente Unico, senza impatto diretto sul bilancio dello Stato o effetti peggiorativi dei saldi della Cassa.</p>

	<p>Il comma 74 demanda all'AEEGSI il compito di definire le modalità attraverso cui lo Sportello del Consumatore gestito da Acquirente Unico Spa accede alle informazioni e ai dati del Sistema Informativo Integrato.</p> <p>La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
75	<p><i>(Fatturazione dell'acqua)</i></p> <p>Secondo quanto previsto dal comma 75, l'AEEGSI con propri provvedimenti stabilisce le modalità secondo le quali le fatture relative al consumo di acqua con il sistema di misura a contatore siano basate, almeno una volta l'anno, su dati di consumo reale.</p> <p>La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
76-78	<p><i>(Riforma del bonus elettrico e del gas)</i></p> <p>La norma demanda ad un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il decreto interviene su benefici già previsti a legislazione vigente – coperti peraltro a valere su una componente specifica della bolletta di fornitura di energia elettrica - prevedendone una mera rimodulazione in base all'ISEE.</p>
79-80	<p><i>(Disposizioni in materia di maxi bollette)</i></p> <p>Il comma 79 sancisce il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.</p> <p>Il comma 80 prevede inoltre che l'AEEGSI, con proprio provvedimento, individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.</p> <p>Trattandosi di previsioni puramente ordinamentali, non hanno effetti sulla finanza pubblica.</p>
81-84	<p><i>(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)</i></p> <p>Nei commi da 81 a 84 si prevede l'istituzione presso il MiSE, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, ponendo la permanenza nel suddetto Elenco quale condizione necessaria per l'attività di vendita. I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con decreto del MiSE; l'elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato mensilmente.</p> <p>Agli oneri recati dalla disposizione in esame si fa fronte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. comma 89).</p>
85-89	<p>I commi 85-86 promuovono la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali: pertanto l'accesso ai sistemi informativi può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai</p>

	<p>sistemi in questione, spetta - ai soggetti che accedono - l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno.</p> <p>La disposizione introdotta dai commi 85-86 ha natura puramente ordinamentale e quindi non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>I commi 87-88 regolano la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. La disciplina introdotta è volta a conseguire il fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori: per questi motivi si statuisce per legge la validità ed efficacia della clausola di «close-out netting», ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo. La clausola opera anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Anche questa nuova disciplina ha natura puramente ordinamentale.</p>
90-91	<p><i>(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)</i></p> <p>I commi 90-91 introducono alcune semplificazioni in materia di fonti di energia rinnovabile ed efficienza energetica.</p> <p>In particolare, il comma 90 inserisce, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.</p> <p>Il capoverso 3-bis prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter, anch'esso di nuova introduzione. La norma specifica che la disposizione si applica ove tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente. Il capoverso 3-ter dispone che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Si prevede che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.</p> <p>Il capoverso 3-quater prevede che agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante. Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui alla richiamata normativa regolamentare.</p> <p>Il comma 91 interviene in materia di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da</p>

	<p>bioliquidi sostenibili. In particolare, in alternativa alle esistenti modalità di riduzione dell'incentivo prevista dalla disciplina vigente, prevede che il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni.</p> <p>Le citate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'intero regime di incentivazione per le fonti rinnovabili e per gli investimenti in materia di efficienza energetica è finanziato a carico di oneri tariffari gravanti sulla bolletta elettrica.</p> <p>Tale previsione vale anche per lo slittamento temporale delle date, del 30 giugno 2016, previste inizialmente dal citato comma 91, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame, nonché dei termini per la restituzione degli incentivi.</p>
92	<p><i>(Norme in materia di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)</i></p> <p>Il comma 92 reca - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. In particolare, il comma esenta i gestori di sistemi di distribuzione chiusi dagli obblighi di separazione attualmente previsti, fatto salvo per gli obblighi di separazione contabile. Conseguentemente, l'AEEGSI dovrà adeguare i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione a quanto previsto dal presente comma.</p> <p>La disciplina ha natura puramente ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
93	<p><i>(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)</i></p> <p>Il comma 93, relativo ai gestori di sistemi dell'energia di piccole dimensioni e facenti parti di un'impresa verticalmente integrata, prevede per tali soggetti la possibilità di derogare agli obblighi di separazione previsti dalla normativa vigente, con l'eccezione delle imprese beneficiarie di integrazione tariffaria. Conseguentemente, l'AEEGSI dovrà adeguare i propri provvedimenti in materia.</p> <p>La disciplina ha natura puramente ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
94-98	<p><i>(Misure per la distribuzione del gas naturale)</i></p> <p>I commi da 94 a 98 intervengono sulla disciplina della distribuzione del gas naturale. La disciplina vigente prevede che, qualora il valore di rimborso degli asset risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.</p> <p>Il comma 94 prevede che il citato obbligo di trasmissione non operi, se l'ente concedente può certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento.</p>

	<p>Il comma 95 prevede che l'AEEGSI, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo.</p> <p>Il comma 96 regola la partecipazione alle gare d'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari.</p> <p>Tali disposizioni hanno natura puramente ordinamentale e pertanto non recano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico. I commi 97 e 98 intervengono invece in materia di stoccaggio gas, allo scopo di definire in maniera univoca il "valore" delle attività di stoccaggio ai fini del calcolo del contributo che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo devono versare annualmente alle Regioni, che a loro volta lo ripartiscono ai Comuni aventi diritto. Tale valore è quantificabile in 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio (espresso convenzionalmente in energia). La modifica proposta garantisce che per le Regioni, e quindi per i Comuni, vengano mantenute le stesse entrate degli anni precedenti. Garantisce inoltre la concreta applicazione del concetto di compensazione al territorio legato al valore intrinseco dell'attività condotta stabilendo un criterio univoco e indipendente dalle fluttuazioni del prezzo di mercato del gas in piena coerenza con gli importi già versati in passato, permettendo ai Comuni di continuare a programmare a bilancio tale entrata a favore dei servizi da erogare ai cittadini. Fornisce un ulteriore vantaggio la metodologia più semplice per il calcolo del contributo, con conseguenti minori oneri per le Amministrazioni coinvolte.</p> <p>Il necessario slittamento temporale delle diverse date previste inizialmente dai citati commi 97 e 98, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame, non altera l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.</p>
99-100	<p><i>(Concorrenza per la distribuzione dei carburanti per autotrazione)</i></p> <p>La norma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti all'obbligo della presenza contestuale, nel medesimo impianto, di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
101-120	<p><i>(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i></p> <p>La norma reca numerose innovazioni riguardanti il settore della distribuzione dei carburanti. In particolare prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (comma 101) l'ampliamento della banca dati sugli impianti di distribuzione dei carburanti già esistente presso il MiSE e accessibile sul sito web del Ministero mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. La nuova banca dati sarà realizzata mediante implementazione delle banche dati esistenti (quella della Agenzie delle dogane, quelle di alcune regioni italiane, e quella del MiSE stesso, per quanto riguarda l'osservatorio prezzi carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 L. 99/2009). L'ampliamento della banca dati sarà realizzato per via informatica con le risorse logistiche, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante uno scambio telematico dei dati. La stessa sarà resa accessibile gratuitamente a tutte le Amministrazioni interessate. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</li> <li>• (comma 101) la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la</li> </ul>

ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti contemplando, in particolare, la riduzione del numero dei componenti;

- (commi 113 e 114) la verifica della compatibilità degli impianti;
- (commi 115 e ss.) le attività di dismissione degli impianti che chiuderanno entro 3 anni prevedendo, in particolare, procedure semplificate che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. Le attività di dismissione sono a carico dei titolari degli impianti. In caso di riutilizzo dell'area la rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai nuovi titolari. La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica.
- Il comma 107 dispone la soppressione della Cassa Conguaglio Gpl. La norma disciplina il trasferimento delle funzioni della Cassa e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi all'Acquirente Unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT), in regime di separazione contabile, e il contestuale trasferimento in capo al predetto Organismo delle tre unità di personale a tempo indeterminato attualmente in servizio. Trattasi nello specifico di 2 unità di Area b, livello 2, e di 1 unità di Area c, livello 1. Tale operazione di razionalizzazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al personale trasferito viene garantito il diritto alla conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative; di contro, dalla prevista soppressione deriveranno sicuramente risparmi per la gestione del Fondo, legati sia al venire meno degli organi sociali dell'Ente soppresso, sia al venir meno dei costi gestionali e di funzionamento. In particolare, sulla base dei dati risultanti dal bilancio 2015, si ipotizzano risparmi per un totale di 222.000 euro annui, derivanti dalla soppressione degli organi sociali (126.000 euro) e dal venir meno delle spese per affitti, manutenzioni, beni di consumo, servizi professionali e informatici (96.000 euro). Essendo quindi gli oneri sostenuti da Acquirente Unico Spa, per le funzioni di OCSIT, a carico degli operatori privati del settore attraverso un contributo definito annualmente dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, anche le nuove attività che verrebbero trasferite all'OCSIT, come previsto dal comma in parola, troverebbero, analogamente, copertura tramite contributi versati dagli operatori privati del settore, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del D.lgs. 32/98 e conseguentemente sono trasferite anche le attività legate alla dismissione degli impianti. Trattasi prevalentemente di attività volte all'erogazione di indennizzi e contributi ai soggetti che fuoriescono dalla gestione degli impianti per effetto dell'intervento di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attività che cesseranno inevitabilmente entro circa due anni con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo. La previsione è neutrale dal punto di vista della finanza pubblica atteso che il predetto Fondo è alimentato unicamente mediante la contribuzione dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti. A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo Gpl e del Fondo scorte di riserva, che hanno unicamente dei residui derivanti da code delle gestioni precedenti. Le risorse disponibili presso i conti correnti della Cassa Conguaglio Gpl alla data del 31 dicembre 2016 relative ai 3 Fondi sono pari a 30.784.012 euro, di cui 30.488.470

	<p>euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Benzina, 292.984 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Gpl, e 2.558 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo scorte di riserva. Le risorse destinate all'erogazione degli indennizzi, dei contributi per i costi ambientali e delle spese di funzionamento dell'Ente alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a un totale di circa euro 23.922.000, di cui circa euro 2.400.000 per ammontare indennizzi (deliberati al 5.12.2106), circa euro 21.000.000 per ammontare contributi per i costi ambientali (deliberati al 5.12.2106), e circa euro 522.000 per le spese di funzionamento dell'Ente (dati di bilancio 2015). La funzioni della Cassa relative al Fondo bombole metano, di rilevante interesse pubblico ai fini della sicurezza dell'uso del metano autotrazione, e che presumibilmente si intensificheranno per la crescente diffusione dei veicoli a metano, sono attribuite, a decorrere dal 1 gennaio 2018, all'attuale Comitato per la Gestione del Fondo Bombole Metano, già operante presso il MiSE. La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai sensi della normativa vigente (ovvero l'art.27, commi 6 e 7, l. 99/2009 e art.27, comma 5, D.Lgs. 93/2011) le funzioni della Cassa relative al Fondo Bombole metano sono già svolte mediante il predetto Comitato di gestione. Il suddetto Comitato è un organo collegiale istituito dalla legge 640/1950 (art.12) per garantire il coordinamento nell'attività di più Ministeri, è incardinato presso il MiSE, e disciplinato con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, e non presenta oneri di funzionamento a carico dell'Amministrazione ma del Fondo Bombole di metano stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (commi 106 e 110) Viene previsto che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 106 e il 30 per cento delle sanzioni di cui al comma 110 spettano al Fondo per la realizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, i predetti proventi sono acquisiti all'entrata del Bilancio dello Stato.</li> </ul> <p>Le disposizioni, di natura prevalentemente ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali attività a carico dell'Amministrazione possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 120. L'assenza di nuovi o maggiori oneri concerne anche il necessario slittamento temporale delle diverse date previste inizialmente dalle disposizioni in discorso, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame.</p>
121-122	<p><i>(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)</i></p> <p>L'articolo sospende l'obbligo di versare il contributo ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), nelle more del riconoscimento dei sistemi autonomi. La norma reca diverse modifiche alla disciplina sulle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, in relazione alle lett. a) e b) che contemplano la sospensione del contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3 del D.Lgs 152/2006, si rappresenta che trattasi di contributi erogati da soggetti privati (i produttori) a carico dei Consorzi, la cui natura privatistica è stata di recente riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 4475/2015. Con riferimento alla lett. c) dell'articolo secondo cui l'Osservatorio si esprime acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, in luogo del Consorzio nazionale imballaggi, si segnala che l'attività assegnata all'ISPRA rientra nelle proprie</p>

	<p>attribuzioni istituzionali e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, l'istruttoria condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'organo tecnico Ispra, già fornisce i necessari elementi di valutazione per l'eventuale riconoscimento del sistema autonomo alternativo in esame.</p>
123-125	<p><i>(Norme in materia ambientale)</i></p> <p>Il comma 123 riguarda le norme minime di qualità per il trattamento dei RAFF. Sul punto si osserva quanto segue: l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, statuisce che <i>"il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi"</i>.</p> <p>Il citato decreto non è stato adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ragione del fatto che la Commissione europea non ha ancora approvato le norme minime di qualità alle quali la richiamata norma legislativa vincola la conformità della emananda normativa secondaria; allo stato attuale, dunque, i vari impianti di trattamento stanno operando sulla base degli standard contenuti negli <i>"gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)"</i>, accordi che sono il risultato della libera iniziativa degli stessi soggetti destinatari degli standard, i quali si sono dati le regole e potrebbero decidere di non rispettarle semplicemente non aderendo agli accordi in questione.</p> <p>Trattasi, dunque, di standard non vincolanti, e senza alcuna reale precettività, atteso che in ogni momento gli operatori del settore potrebbero disattenderli con evidenti ripercussioni negative per gli interessi ambientali.</p> <p>L'emendamento proposto consente all'Italia di dotarsi immediatamente di un apparato di norme tecniche omogenee, uniformi e vincolanti per i vari operatori del settore, assicurando un livello di qualità adeguato nel trattamento dei RAEE. Si evidenzia, infine, che la soluzione proposta è pienamente coerente con le linee della legislazione comunitaria, atteso che la stessa direttiva 2012/19/UE all'articolo 8, paragrafo 5, prevede che <i>"ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione"</i>.</p> <p>È, dunque, la stessa direttiva che autorizza gli Stati membri a stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti anche prima della formale adozione di norme minime di qualità omogenee da parte della Commissione UE. I commi 124 e 125 recano semplificazioni procedurali in tema di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 188, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico a carico dell'ambulante che commercia rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.</p> <p>Attualmente, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico per gli ambulanti che commerciano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è sospeso fino al 31 dicembre 2016, in virtù dell'articolo 8 del decreto legge n. 210 del 2015 (c.d. Milleproroghe). In base al comma 1 di tale disposizione, infatti, <i>"all'articolo II del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) <i>al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al</i></p>

	<p>31 dicembre 2016" (...)).</p> <p>Pertanto, in vista della piena operatività degli obblighi di cui all'articolo 188, comma 1-bis, è opportuno predisporre un meccanismo di adempimento semplificato di questi ultimi, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione degli ambulanti all'Albo nazionale, pena il contrasto con l'articolo 26 della direttiva 38/2008 che contiene la previsione a carico degli Stati membri di tenere un registro sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti a titolo professionale.</p> <p>La modifica interviene su una disposizione normativa prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, relativa all'adozione di un regolamento recante le ulteriori norme minime di qualità nelle more della loro adozione da parte della Commissione europea. Trattandosi di una norma di natura procedurale dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 124 e 125 intervengono su aspetti procedurali in tema di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, inerenti alle modalità operative con cui effettuare la raccolta e il trasporto e ai relativi adempimenti, nonché l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per chi esercita tale attività. Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introducono mere forme di semplificazione procedurale, concernenti, sia gli adempimenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, sia le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio di tali attività, in modo da assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti all'art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
126-130	<p><i>(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)</i></p> <p>L'articolo prevede più stringenti obblighi di trasparenza per gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che erogano contributi di entità superiore ai 10.000 euro a favore di associazioni o imprese. In particolare, il comma 126 identifica i destinatari della disposizione, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le associazioni di protezione ambientale (a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni), individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;</li> <li>- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);</li> <li>- le associazioni (n.d.r. tutte, comprese quelle di cui al punto 1), le Onlus e le fondazioni.</li> </ul> <p>Tali Soggetti, laddove abbiano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 nonché con le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito o portale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;</li> <li>- enti pubblici economici e agli ordini professionali;</li> <li>- società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;</li> <li>- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia</li> </ul>

131-132	<p>finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;</li> <li>- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</li> </ul> <p>La disposizione incide sull'attuale disciplina della trasparenza, estendendo gli obblighi ivi previsti anche a soggetti esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del predetto articolo 2-bis, quali le associazioni, le onlus, le società quotate come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ovvero su soggetti che sfuggono dalla caratterizzazione pubblicistica.</p> <p>Il secondo periodo del comma 126 definisce gli obblighi delle imprese, anch'esse tenute a pubblicare (nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato), gli importi derivanti da sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e qualsiasi altro vantaggio ricevuto dai Soggetti di cui al primo periodo del comma 126).</p> <p>La disposizione introduce infine un duplice meccanismo sanzionatorio che agisce, da un lato nei confronti dei soggetti "riceventi" il beneficio, dall'altro nei confronti dei soggetti "eroganti". Difatti, in caso di mancata pubblicazione delle informazioni dovute, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute entro tre mesi dal termine del 28 febbraio di ciascun anno. Si prevede al quarto periodo che qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.</p> <p>Laddove nemmeno i soggetti eroganti abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme "recuperate" sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>Il comma 127 estende gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. Anche per dette ipotesi, in caso di inadempimento, si applica una sanzione pari alle somme erogate.</p> <p>Viene aggiornata al 2018 la decorrenza degli obblighi di pubblicazione e del connesso regime sanzionatorio in materia di erogazione di contributi, sovvenzioni e incarichi retribuiti a favore di associazioni, enti o imprese. Tale intervento è necessario posto che il testo licenziato dalla Commissione dispone che l'obbligo di pubblicazione sui siti e sui portali digitali, decorre dall'anno 2017 e che debba essere adempiuto entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni dell'anno precedente.</p> <p>Rimane invariata la clausola di salvaguardia che specifica che le amministrazioni, gli enti e le società destinatarie degli obblighi in parola vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<i>(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)</i>

	<p>Le norme di cui ai commi 131 e 132 impongono un tetto pari al costo di una chiamata urbana per i servizi di assistenza clienti da parte degli istituti bancari e delle imprese di assicurazione. La violazione delle disposizioni implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.</p> <p>Le norme hanno carattere puramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
133-135	<p><i>(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)</i></p> <p>Nei commi 133-135 si prevede che mediante apposito decreto MEF di concerto con il MISE e sentita la Banca d'Italia, vengano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet. La norma reca espressa clausola d'invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
136	<p><i>(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)</i></p> <p>La disposizione stabilisce che, qualora l'erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo sia condizionata alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, i soggetti che erogano il mutuo o il credito sono tenuti ad accettare – senza modifica delle condizioni del credito – anche una polizza di assicurazione stipulata autonomamente dal cliente, purché essa abbia “contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario”.</p> <p>Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dall'intermediario che etoga il credito, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere tale finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza avente gli stessi contenuti minimi, suindicati.</p> <p>Sono inoltre stabili oneri di trasparenza contrattuale e sulle commissioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento delle polizze assicurative in questione.</p> <p>Le norme pongono obblighi esclusivamente a carico di soggetti privati e avendo le disposizioni natura puramente ordinamentale, non presentano oneri per la finanza pubblica.</p>
137-141	<p><i>(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria).</i></p> <p>I commi in questione disciplinano l'attività di locazione finanziaria, introducendo, altresì (sulla falsariga di quanto normato con la Legge di Stabilità 2016 per il Leasing prima casa), una definizione del relativo contratto, nonché la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore con particolare riguardo alla definizione di “grave inadempimento dell'utilizzatore” e relative conseguenze.</p> <p>È stabilito che restano comunque ferme alcune previsioni in materia della legge fallimentare (i.e. art. 72-quater in caso di fallimento della società di leasing o dell'utilizzatore) e che si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ossia le norme civilistiche contenute dalla legge di stabilità 2016 in caso di leasing prima casa per i giovani).</p>

	<p>Tale richiamo all'applicazione delle disposizioni sul leasing abitativo contenute ai commi da 76 a 81 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è riferita alle sole regole civilistiche e non anche a quelle sui relativi profili fiscali, di cui ai successivi commi 82, 83, 84.</p> <p>Le disposizioni in questione hanno carattere puramente ordinamentale e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
142	<p><i>(Misure per la concorrenza per la professione forense)</i></p> <p>La norma reca disposizioni sulle società tra avvocati. In particolare, nel prevedere la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria, consente l'ingresso di soci di capitale, a condizione che: a) i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non siano estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.</p> <p>Dispone, altresì, il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.</p>
143-148	<p><i>(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)</i></p> <p>Con riferimento ai commi 143-145 le norme stabiliscono quanto segue: la modifica dei criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (rideterminando il rapporto notai/popolazione nazionale da 1/7000 abitanti in 1/5000 abitanti); la possibilità per il notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme da questi ricevute (che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI); determinazione dei limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate (mantenendo idonea documentazione); introduzione dell'obbligo di presentazione periodica da parte del Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; previsione di ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio; possibilità di costituzione di associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione (ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni) per svolgere la propria attività e per mettere in comune i proventi delle loro funzioni e ripartirli in quote uguali o disuguali, nonché utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.</p> <p>Tali disposizioni hanno carattere puramente ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>I commi 146 e 147 intervengono in materia di riunione di archivi notarili e di istituzione di archivi notarili distrettuali. In particolare, al fine di razionalizzare l'amministrazione degli archivi notarili, si propone una necessaria riduzione degli attuali 92 Archivi distrettuali. Tale razionalizzazione va realizzata procedendo a fusioni che attualmente sono precluse dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili (art. 1 del R.D. 3138/1923; art. 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n. 629). Si rende, pertanto, necessaria l'introduzione di disposizioni che consentano di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle strutture territoriali dell'Amministrazione indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento, nel rispetto delle dotazioni</p>

	<p>organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 148 è volta realizzare l'accorpamento degli uffici distrettuali ispettivi degli Archivi notarili, dagli attuali 5 Ispettorati a due Uffici di livello dirigenziale non generale, individuati nelle sedi di Napoli di Bologna, con competenze determinate su base regionale, in considerazione della riduzione di personale dirigenziale in servizio. Tale riorganizzazione è peraltro funzionale alla riduzione delle dotazioni organiche comprese quelle dirigenziali prevista in attuazione del DPCM 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed alla conseguente impossibilità di funzionamento di tali Uffici Ispettivi.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che ciascuno dei cinque attuali Ispettorati ha come dotazione organica sempre una sola Unità, l'Ispettore (un dirigente di seconda fascia) che si avvale per tutte le attività contabili e contrattuali relative all' Ufficio ispettivo dello stesso personale dell'Archivio notarile distrettuale presso il quale ha sede.</p> <p>In aggiunta all'attività di cui sopra, di regola, un impiegato dell'Archivio dedica alcune ore della settimana alle attività strumentali al funzionamento dell'Ispettorato (protocollo, archivio, corrispondenza) e fa da tramite tra gli Uffici della circoscrizione e l'Ispettore.</p> <p>Per quanto premesso, le norme di cui ai commi 146-148 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, viceversa le stesse consentiranno risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, con particolare riferimento ai costi di gestione sinora sostenuti per il funzionamento dei sopprimendi uffici ispettivi.</p>
149-150	<p><i>(Svolgimento di attività professionali in forma associata)</i></p> <p>Il comma reca una disposizione di interpretazione autentica con la quale si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo apre il mercato privato alle società d'ingegneria e consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Prevede, inoltre, l'obbligo per le medesime società di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano impatti sulla finanza pubblica. La norma assegna inoltre all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, dell'elenco delle società. A prescindere dall'espressa clausola di invarianza finanziaria inserita nella norma, l'Autorità può adempiere al prescritto obbligo di pubblicazione con le risorse disponibili a legislazione vigente potendo usufruire, oltre che del contributo statale e dei soggetti vigilati, anche dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 19, comma 6, del D.L. 90/2014 il quale prevede che tali somme restano nella disponibilità dell'Autorità e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.</p>
151-153	<p><i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i></p> <p>Il comma 151 impone al professionista l'obbligo di fornire ai clienti comunicazione scritta (o in formato digitale) in merito al compenso della prestazione professionale.</p> <p>Il comma 152 chiarisce l'interpretazione del comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni (Istituzione dell'Albo nazionale degli Agrotecnici), estendendo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale.</p>

	<p>Il comma 153 prevede che, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.</p>
154-157	<p><i>(Esercizio dell'attività odontoiatrica)</i></p> <p>I commi introducono nuove norme in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Ai fini dell'esercizio suddetto è richiesto che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la presenza di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo (questa ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri). Si prevede, inoltre, che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.</p> <p>La disposizione di carattere ordinamentale, relativa alla disciplina delle modalità di esercizio della professione di odontoiatra, non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
158-164	<p><i>(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)</i></p> <p>Le norme in esame modificano la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai seguenti profili: delle tipologie di società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per la titolarità delle farmacie da parte della società.</p> <p>Nel dettaglio, è estesa la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali - mentre nella disciplina vigente è consentita soltanto alle società di persone ed alle società cooperative a responsabilità limitata (oltre che alle persone fisiche), fermo restando il principio che le società in questione devono avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie; è prescritto che non possono figurare tra i soci medici, produttori di farmaci e informatori scientifici; è rimosso il limite attualmente previsto delle quattro licenze in capo ad un singolo soggetto e la condizione che siano ubicate nella provincia dove ha sede legale la società e sostituito con un limite al controllo (diretto o indiretto) pari al 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, dando all'AGCM il compito di assicurare il rispetto di tale limite.</p> <p>Inoltre è previsto che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.</p> <p>Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (cosiddetti farmaci di fascia H) consentendo che la fornitura possa avvenire anche tramite le farmacie e la modifica della disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla conseguente gestione associata.</p> <p>La previsione in esame è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili. Per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell'AGCM essi sono del tutto omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente. Dalle nuove disposizioni non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica.</p>

165	<p><i>(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)</i></p> <p>La norma disciplina la possibilità di usare un foglio informativo digitale in luogo di quello cartaceo.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
166	<p><i>(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)</i></p> <p>La disposizione reca la disciplina degli orari e dei turni di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, attribuendo la facoltà a chi ne ha la titolarità o la gestione di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva informazione all'autorità sanitaria competente e informandone la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
167	<p><i>(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)</i></p> <p>L'articolo dichiara la nullità delle clausole "most favored nation" nell'ambito dei rapporti tra intermediari (online e offline) e strutture ricettive.</p> <p>La disposizione prescrive la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.</p> <p>La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
168	<p><i>(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)</i></p> <p>La norma dispone che le regioni prevedano nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale (stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017) l'obbligo per il concessionario di disporre un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti pena l'applicazione di specifiche sanzioni.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data, ormai decorsa, del 31 dicembre 2016, dalla quale le regioni devono prevedere nei contratti di trasporto pubblico locale e regionale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.</p>
169-170	<p><i>(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)</i></p> <p>La norma prevede l'obbligo a carico dei concessionari e gestori dei servizi di linea di trasporto</p>

	<p>di linea, su gomma, rotaia e marittimo di rendere note ai clienti le modalità di accesso alla carta dei servizi, con specifico riferimento ai criteri e le regole per accedere a rimborsi e indennizzi, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono. Il singolo passeggero deve poter chiedere il rimborso durante o subito dopo il termine del servizio di trasporto, senza l'onere di espletare particolari formalità. Inoltre, viene garantito l'utilizzo di nuove tecnologie per la fase di acquisto ed emissione dei biglietti.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
171	<p><i>(Noleggio con conducente di velocipedi)</i></p> <p>L'articolo integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
172	<p><i>(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)</i></p> <p>La norma introduce specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali, ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 108 del Codice dei beni culturali. La modifica è coerente con le esigenze derivanti dall'evolvere delle nuove tecnologie, che permettono modalità di riproduzione, effettuate direttamente dai privati, che non comportano potenziali interferenze con le esigenze di tutela e non determinano costi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, peraltro, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La misura riallinea la disciplina della riproduzione dei beni archivistici e librari rispetto a quella più generale di beni culturali. La liberalizzazione introdotta d'urgenza con il d.l. n. 83 del 2014 ha infatti riguardato solo i secondi, ma l'attuazione delle misure previste nel citato decreto-legge ha, alla prova dei fatti, evidenziato la necessità di includere anche il patrimonio archivistico e librario.</p> <p>Pertanto, con la modifica normativa in esame, si garantisce la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici purché non sottoposti alle restrizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali realizzata per finalità di valorizzazione, anche nel caso in cui siano effettuata da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro. La disposizione mira pertanto ad operare una distinzione tra i soggetti onerati e non onerati dal canone, dovuto per la riproduzione di beni culturali, fondata sui fini - lucrativi o non lucrativi cui è diretta l'attività svolta. Coerentemente, è modificato anche il comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo la completa liberalizzazione - con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione - di una serie di attività, riguardanti anche i beni bibliografici ed archivistici, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività</p>

	<p>divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata- ad esempio- su una guida turistica o su un catalogo d'arte.</p> <p>La proposta normativa non comporta oneri e la sua attuazione non prevede costi effettivi per l'amministrazione. La misura, infatti, si inserisce nel più generale processo di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, principio oggi esteso anche a biblioteche, archivi e musei, e delle relative modalità di tariffazione. L'articolo 7, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, integralmente modificato dal comma 6 dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, dispone infatti, al comma 4, che debbano essere determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, i criteri generali per la determinazione delle tariffe relative al riutilizzo dei documenti di biblioteche, archivi e musei. Il citato articolo 7 prevede espressamente che le tariffe debbano essere orientate ai costi effettivamente sostenuti, e che possa essere prevista una maggiorazione, volta al perseguimento di un congruo utile, solamente nel caso di riutilizzo per fini commerciali. In aggiunta, con il medesimo decreto attuativo, di prossima emanazione, sarà istituita, per alcuni archivi e biblioteche, un biglietto di ingresso, che assicurerà ulteriori entrate. Le ipotesi previste dalla presente proposta normativa, dunque, che si risolvono nell'esecuzione diretta della riproduzione di beni culturali da parte di privati, per scopi non lucrativi o commerciali, si pongono in linea di continuità con la disciplina descritta.</p>
173-174	<p><i>(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)</i></p> <p>Le norme intervengo a modificare il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di modalità di presentazione da parte degli interessati e dei possessori di taluni immobili degli atti di aggiornamento catastale al fine di consentire un migliore aggiornamento delle banche dati catastali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica</p>
175	<p><i>(Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)</i></p> <p>Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, istituito con il R.D. n. 20/1910, fu soppresso per effetto dell'art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 29.12.2010 che ha trasferito le relative funzioni alla Camera di commercio di Brescia.</p> <p>Tuttavia, l'art. 62 del decreto-legge n. 5/2012 ha, in seguito, disposto l'abrogazione delle disposizioni che ne avevano previsto la soppressione del Banco, riportando altresì in vigore il D.P.R. d29 ottobre 2010, n. 222</p> <p>Ad oggi, il processo di attuazione del nuovo assetto non si è ancora concluso, perciò il Banco attualmente opera con il regime giuridico e con gli organi previgenti al riordino, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dal citato D.P.R. n. 222/2010.</p> <p>Il riordino disposto dal citato D.P.R. n. 222/2010 ha delineato un regime ibrido che combina</p>

	<p>aspetti privatistici con riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75: infatti, da un lato, ribadisce l'applicazione delle norme civilistiche in materia di contabilità e gestione dei rapporti di lavoro subordinato; dall'altro, prevede l'applicazione dell'art. 30 della citata legge n.70/75 concernente il controllo dei bilanci degli enti pubblici non economici, l'introduzione del Collegio dei revisori dei conti e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione dell'organo di controllo.</p> <p>Tuttavia, il nuovo assetto così delineato introduce elementi di rigidità formale che non si conciliano con le finalità e le caratteristiche operative del Banco, la cui natura appare più vicina a quella dell'ente pubblico economico. Un ulteriore riordino del Banco appare attualmente la soluzione più idonea a garantire l'efficienza dell'ente, con l'obiettivo di assicurare quella flessibilità operativa necessaria per il tempestivo adeguamento dell'attività alle richieste di servizio degli utenti, secondo criteri di economicità.</p> <p>La norma proposta prevede, pertanto, l'adozione di un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, di organizzazione del Banco, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché, nel rispetto dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente, che peraltro sono presenti sin dall'origine nell'assetto dell'ente.</p> <p>E' prevista, altresì, una disposizione transitoria che consente, nelle more dell'emanazione del regolamento di riordino, di continuare ad applicare l'ordinamento previgente disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco, disponendo, contemporaneamente, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222.</p> <p>La norma, di carattere ordinamentale, prevede l'adozione di un regolamento di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il Banco si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi, che sono pagati sulla base di tariffe approvate dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'ente. Le predette tariffe coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili. Per le predette motivazioni anche l'applicazione temporanea del citato D.M. 17 maggio 2001 (nelle more dell'emanazione del regolamento di riordino previsto dalla norma) non determina oneri per la finanza pubblica.</p>
176-177	<p><i>(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)</i></p> <p>Le norme introducono alcune misure necessarie e urgenti per la semplificazione delle procedure di tutela e fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>Le disposizioni modificano il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di semplificare alcune procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. Lo scopo dell'introduzione di tali misure di semplificazione è, da una parte, favorire questo importante settore economico, pur nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela del patrimonio, e, dall'altra, allineare la disciplina nazionale a quella vigente nei principali paesi europei e a livello internazionale. L'intervento è divenuto necessario e urgente in quanto ormai da diversi anni gli antiquari lamentano ritardi nelle procedure amministrative, nonché un grave difetto di coordinamento tra la disciplina italiane e quella di altri Paesi europei e non.</p> <p>Le modifiche, in particolare, agiscono su quattro aspetti strategici per migliorare rapidamente la disciplina della circolazione delle opere d'arte.</p> <p>In primo luogo, è stabilito che le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni sono</p>

	<p>assoggettate alla sola previsione dell'art. 64 del Codice (ossia alla disciplina sugli attestati di autenticità e di provenienza), mentre sono sottoposte alle regole dell'articolo 65 sulla uscita definitiva (attestati di libera circolazione e di esportazione) solo se risalenti ad oltre settanta anni. Conseguentemente, anche al punto 15 dell'allegato A, previsto dall'articolo 74 del Codice, è innalzata da 50 a 70 anni la soglia che determina la necessità della presentazione all'ufficio esportazione e dell'autorizzazione per l'uscita dal territorio della Repubblica. In tal modo, la disciplina italiana sulla circolazione si avvicina alla soglia temporale fissata al riguardo dalla Ue, che è di 100 anni.</p> <p>In secondo luogo, è prevista l'informatizzazione del registro delle cose antiche e usate tenuto dai soggetti che ne esercitano il commercio, acquistate o comunque negoziate, inclusa la consultabilità in tempo reale da parte del soprintendente, e la sua divisione in due elenchi. Questi ultimi sono: uno contenente le cose per le quali il soprintendente richiede la presentazione all'ufficio di esportazione; l'altro, contenente le cose per le quali il soprintendente rilascia un attestato di non rilevanza al predetto fine. Il soprintendente può, in ogni caso e in ogni momento, richiedere al soggetto che detiene il registro e annota le operazioni che talune delle cose nello stesso indicate gli siano presentate per un esame diretto. Infine, si precisa che gli indirizzi di carattere generale a cui devono attenersi gli uffici di esportazione nella valutazione necessaria al rilascio dell'attestato di libera circolazione sono definiti con decreto del Ministro (e non genericamente dal Ministero), attribuendo così il potere di indirizzo al Ministro. Si prevede infatti che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro saranno aggiornate sia le linee di indirizzo agli uffici di esportazione per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, sia le condizioni e le procedure per il rilascio dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione necessari per l'ingresso sul territorio nazionale; con il medesimo decreto sarà adottato un apposito "passaporto", di durata quadriennale, per facilitare la circolazione delle opere e semplificare gli adempimenti richiesti dagli uffici competenti.</p> <p>Ne risulta che le misure in questione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La semplificazione delle procedure inoltre, ad esempio attraverso l'adozione del "passaporto" delle opere, avrà ricadute positive sullo svolgimento delle pratiche da parte degli uffici, riducendo tempi e costi connessi. In ogni caso, le attività previste da queste disposizioni sono già svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, mediante i propri uffici esportazione presso le Soprintendenze.</p> <p>Si tratta perciò della ordinaria attività di controllo della circolazione internazionale delle cose di interesse storico e artistico, risalente sin dagli inizi del XX secolo e dal 2004 regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, peraltro anche in attuazione di specifiche norme europee.</p> <p>Le modifiche previste dai commi 176-177 non comportano alcun onere, ma, al contrario, come sopra accennato, produrranno un effetto deflativo del carico burocratico per gli uffici del Ministero, un effetto derivante dall'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni per la necessità di richiedere una autorizzazione espressa all'uscita.</p>
178	<p><i>(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)</i></p> <p>L'articolo modifica le soglie di fatturato al di sopra delle quali si applica l'obbligo di comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle operazioni di concentrazione tra imprese, riducendo da 50 a 30 milioni di euro il fatturato di almeno una delle imprese interessate, e da 495 a 492 milioni di euro, la soglia riferita al fatturato totale di almeno due delle aziende coinvolte.</p>

	<p>La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività previste in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rientrano nell'ambito dei relativi compiti istituzionali e saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo si fa inoltre presente che il comma 7-ter, dell'articolo 10 della legge n. 287/90 (introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.</p>
179	<p><i>(Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)</i></p> <p>L'articolo prevede l'esclusione da parte dei pubblici esercizi, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
180-183	<p><i>(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)</i></p> <p>L'articolo reca delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per ammodernare la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo, all'adeguamento dell'offerta alle nuove tecnologie, alla disciplina della concorrenza, alla miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio, all'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali, all'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.</p> <p>Il comma 183 reca specifica clausola di invarianza finanziaria atteso che la revisione della disciplina vigente riveste prevalentemente carattere ordinamentale.</p> <p>Eventuali profili di rilevanza per i soggetti pubblici (es. Regioni ed enti locali) non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si riferiscono alle competenze istituzionali dei predetti soggetti già previste a legislazione vigente.</p> <p>In ogni caso, la norma contiene apposita clausola di salvaguardia prevedendo in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169, che qualora i decreti legislativi di attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.</p>
184	<p><i>(Locazione senza conducente)</i></p> <p>Il comma 184 modifica l'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), concernente la locazione di veicoli senza conducente. Con la modifica proposta si inserisce un nuovo comma 3-bis che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti (iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di cui all'articolo 11 del decreto MIT 25 novembre 2011 e titolare di autorizzazione) ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza</p>

	pubblica.
185 -188	<p data-bbox="320 495 1043 521"><i>(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)</i></p> <p data-bbox="320 555 1279 757">Il comma reca delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile e diretti in particolare a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi specificati.</p> <p data-bbox="320 763 1279 936">L'attuazione della delega avrebbe come effetto una generale ottimizzazione del settore RC auto, con conseguente diminuzione generalizzata dei premi in ragione della drastica riduzione del fenomeno della frode assicurativa, una certezza nell'attribuzione della responsabilità in occasione dei sinistri e permetterebbe, nel contempo, a regime la disponibilità in tempo reale per lo Stato (in particolare per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dati riferiti a tutti i veicoli circolanti.</p> <p data-bbox="320 943 1279 1171">La delega consentirebbe quindi di recuperare l'evasione nel campo assicurativo, con effetti che indirettamente incidono positivamente sotto il proprio del bilancio pubblico, ed avrebbe effetti benefici in termini di sicurezza della circolazione, con minori costi per l'erario derivanti dalla diminuzione delle esternalità negative relative al trasporto stradale. Si segnala sotto tale profilo l'ultimo studio ENEA sulle esternalità negative nei trasporti (febbraio 2015) che quantifica in 40,5 miliardi di euro il valore complessivo delle stesse. Il trasporto stradale incide per il 93% e le maggiori voci di costo collettivo sono gas serra, inquinamento atmosferico, rumore, incidenti e congestione (che da sola incide per il 48%).</p> <p data-bbox="320 1178 1279 1290">Lo sviluppo di servizi abilitati dalle scatole nere andrà pertanto a comportare una diminuzione dei costi collettivi per il trasporto stradale. L'installazione delle scatole nere sui mezzi pubblici non comporterà maggiori oneri (in piena analogia con i veicoli privati), atteso che il processo avanzerà progressivamente, anche in coerenza con il rinnovo del parco rotabile.</p> <p data-bbox="320 1296 1279 1350">Le norme in questione hanno carattere meramente ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p data-bbox="320 1357 1279 1440">Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.</p> <p data-bbox="320 1447 1279 1608">In ogni caso la norma contiene altresì apposita clausola di salvaguardia prevedendo in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>
189-193	<p data-bbox="320 1615 756 1641"><i>(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)</i></p> <p data-bbox="320 1648 1279 1760">La norma prevede la creazione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, permettendo così un miglior controllo della filiera logistica nazionale attivando un monitoraggio continuo dei dati della circolazione delle merci.</p> <p data-bbox="320 1767 1279 1899">La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica (SINaMoLo) alimentato - attraverso idonei sistemi di cooperazione - dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), dal sistema PMIS delle Capitanerie di Porto, dai Sistemi PIL e PIC delle Ferrovie dello Stato italiane, dai PCS delle Autorità portuali, dal SIMPT e dal SISTRI del Ministero dell'ambiente, dal sistema</p>